

Sentenza: n.68 del 26 marzo 2013

Materia: bilancio

Parametri invocati: art. 81, primo, quarto e terzo comma Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59 (Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco) comma 3 dell'art. 5

Esito: - illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59 (Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco);
- illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, della legge Regione Abruzzo 59/2012.

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59 (Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco), perché disponeva un contributo regionale ad una manifestazione privo della quantificazione del suo ammontare. Secondo il ricorrente la norma impugnata è in violazione dell'articolo 81, primo, quarto e terzo comma, della Costituzione.

L'intera legge 59/2012 è stata abrogata, successivamente, dall'articolo 6 della legge regionale 49/2013. L'impossibilità, però, di escludere la sua applicazione medio tempore determina l'esame della questione nel merito.

La Corte ritiene fondata la questione sottoposta al suo giudizio sotto il profilo della violazione del principio di necessaria copertura delle spese (art. 81, quarto comma, Cost.) per il testo della legge in vigore sino all'esercizio finanziario dell'anno 2013, Secondo la Corte il comma 3 dell'articolo 5 si limita a prevedere che il contributo previsto dal comma 1 venga erogato nei limiti del 50 per cento delle spese sostenute dal Comune di Treglio, e quindi *senza indicare, in concreto, la misura e la copertura dell'impegno finanziario richiesto*, in violazione del parametro costituzionale di copertura delle spese di cui all'articolo 81 Cost. (cfr. sentenze n. 181 e n. 51 del 2013, n. 68 del 2011 e n. 141 del 2010).

In via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), viene dichiarata l'illegittimità costituzionale anche dei restanti commi 1, 2 e 4 dell'articolo 5 impugnato.